



TRIBUNALE DI TRAPANI

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

LINEE GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI SENSI DEL D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115 E SUCCESSIVE MODIFICHE

La domanda, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall'interessato, la cui firma deve essere autenticata dal difensore ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Essa è presentata, presso la competente cancelleria, esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'Ufficio G.I.P. Per i detenuti e gli altri soggetti ad essi equiparati la presentazione dell'istanza può avvenire con le modalità di cui all'art. 93, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 in relazione all'art. 123 c.p.p.

Gli enti o le associazioni che si costituiscono parti civili nel processo penale possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (in applicazione analogica dell'art. 119) solo se non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. L'esercizio di attività economica, anche se marginale e/o strumentale rispetto al perseguimento degli scopi statutari, preclude l'ammissione al beneficio.

Le persone indagate, imputate o condannate devono indicare il procedimento al quale la richiesta si riferisce, non solo mediante il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato ma specificando anche i reati per i quali si procede a loro carico o per i quali sono stati condannati, attesa l'esclusione dal beneficio per taluni reati stabilita dall'art. 91, comma 1, lettera a) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Qualora si tratti di procedimenti non ancora avviati, relativamente ai quali la parte lesa intende sporgere denuncia o querela, anteriormente all'iscrizione nel registro delle notizie di reato non è possibile al giudice provvedere (ad esempio, potrebbe trattarsi di affare di competenza del giudice di pace o, in quanto privo di rilievo penale, destinato a essere iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45). Pertanto, sarà onere dell'interessato che abbia presentato l'istanza all'Ufficio del G.i.p. attivarsi tempestivamente e comunicare formalmente, non appena possibile, gli estremi del procedimento originato dalla propria denuncia o querela. Trascorso un congruo termine, in mancanza di tale adempimento, l'istanza sarà dichiarata inammissibile.

Le persone sottoposte a misura di prevenzione o proposte per la applicazione delle stesse devono indicarlo nell'istanza, essendo in tal caso necessario assumere le informazioni di legge (art. 96, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

L'indicazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio determinato ai sensi degli artt. 76 e 92 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 può essere effettuata in autocertificazione.

La firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato in ordine al proprio reddito non può essere autenticata dal difensore anche se la dichiarazione in questione è incorporata nell'istanza ex articolo 78 (Cass. pen., sez. IV, 11 giugno-24 settembre 2003 n. 34914).

Infatti, la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, comma primo, in relazione all'art. 38 d.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazione; in concreto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella quale sia inglobata la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (sono validi documenti di identità: la carta di identità, il passaporto, la patente di guida e ogni altro documento munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato; v. art. 292 r.d. 6 maggio 1940, n. 635).

A tale proposito si rileva che deve esservi certezza in ordine alla esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nella istanza (Cass. Sez. IV, sentenza n. 11792 del 10/02/2009, depositata il 17/03/2009: *“È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.”*).

L'interessato cittadino straniero che non sia in possesso di documento di identità non può essere identificato in alcuno dei modi previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, per cui non può essere ammesso al patrocinio.

Può ovviarsi alla mancata indicazione del codice fiscale qualora si tratti di straniero con identità e domicilio certo e che abbia prodotto la certificazione dell'Autorità Consolare attestante la veridicità (anche in negativo) di quanto dichiarato in ordine alla propria situazione reddituale (che faccia preferibilmente riferimento ad un minimo di indagini svolte presso le amministrazioni finanziarie e tributarie del Paese di provenienza).

I cittadini comunitari devono sempre allegare (anche in copia) il codice fiscale (perché lo possono richiedere ed ottenere); in caso di mancato possesso del codice fiscale da parte dello straniero extracomunitario, ci si atterrà alla statuizione dell'ordinanza della Corte Cost. n. 114/2004 secondo cui, in tal caso, lo straniero extracomunitario in luogo dell'indicazione del codice fiscale fornirà i dati di cui all'art. 4, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 605 del 1973 (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale).

L'indicazione del reddito complessivo può essere effettuata in autocertificazione con le avvertenze prima indicate. A tal proposito si ricordano le sanzioni previste in caso di false dichiarazioni:

Art. 95: “La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni, nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1 b), c), d) sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio, la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato”.

Va indicato espressamente l'anno di imposta a cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva (non sono quindi sufficienti formule generiche quali “anno di competenza” o simili).

L'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione (cass. pen., sez. IV, sentenza n. 7710 del 05/02/2010 dep. il 25/02/2010). Tuttavia, se l'anno solare successivo all'anno di imposta di riferimento sia trascorso, anche per tale anno l'interessato dovrà attestare, seppure genericamente, la permanenza delle condizioni di reddito previste dalla legge (ad esempio, se l'istanza è presentata nel mese di marzo 2014, è necessario fare riferimento all'anno di imposta 2012 – per il quale è scaduto il termine di presentazione – ed altresì attestare che neppure nell'anno solare 2013 il limite reddituale di legge è stato superato). Invero, ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce motivo di revoca dell'ammissione al beneficio la variazione delle condizioni di reddito in misura tale da escludere l'ammissione, sicché è di tutta evidenza che non può usufruire del patrocinio a spese dello Stato chi, pur non avendo superato il limite reddituale nell'anno di imposta di riferimento, lo abbia poi sorpassato nell'anno successivo.

L'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002 prevede che venga prodotta una autocertificazione *“attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”*. Ciò significa che devono essere indicati, oltre alla somma matematica dei redditi familiari, i redditi percepiti da ciascuno dei componenti del nucleo familiare e la loro natura (ad esempio: da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da impresa, da capitale, da immobili ecc.).

La dichiarazione ISEE non può sostituire l'autocertificazione in quanto redatta sulla base di criteri difforni da quelli prescritti per il calcolo del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nella indicazione dei redditi devono essere considerati i seguenti criteri.

Vanno ricompresi tutti i redditi sotto elencati:

- reddito IRPEF al lordo degli oneri deducibili e detraibili indicati negli artt. 10, 11 e 12 TUIR (Cassazione, sentenza n. 28802 del 19 luglio 2011)
- rendita per inabilità permanente;
- reddito derivante da assegno di mantenimento (separazione o divorzio), sia del coniuge, che dei figli;
- redditi da lavoro occasionale, anche non valutabili ai fini IRPEF;
- redditi di provenienza illecita (es. attività di meretrice);
- proventi di reato;
- redditi derivanti da locazioni abitative e commerciali;
- sussidio di disoccupazione;
- contributi di solidarietà;
- pensioni di anzianità;
- pensioni sociali;
- pensioni di guerra;
- rendita da proprietà immobiliari;
- reddito da lavoro sommerso (“lavoro a nero”)

Resta escluso dal calcolo quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali.

Trattandosi di elenco non esaustivo, ma meramente indicativo, nella ipotesi in cui l'interessato abbia fruito di erogazioni di denaro comunque denominate per i quali non sia pacifica l'irrelevanza ai fini della quantificazione del reddito per l'ammissione al patrocinio, onde evitare false dichiarazioni e conseguenti condanne penali (l'errore sulla legge penale non scrimina) è bene comunque indicarli nella dichiarazione, lasciando al giudice di valutare se debbano o meno concorrere alla quantificazione del limite reddituale.

L'indicazione di un reddito inesistente (“reddito zero”) o comunque irrisorio, non è, di norma, verosimile, atteso che un reddito minimo è comunque indispensabile a soddisfare le più elementari esigenze di vita. Pertanto, onde evitare il rigetto della istanza ai sensi dell'art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, è onere dell'interessato allegare valide giustificazioni atte, anche in relazione alle dimensioni del nucleo familiare, a comprovare la veridicità dell'assunto.

Concorrono al reddito complessivo il reddito del richiedente e quello dei soggetti conviventi del nucleo familiare (si tiene conto del solo reddito personale dell'istante, quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi).

Anche il detenuto deve indicare i redditi del proprio nucleo familiare atteso che il rapporto di convivenza non è interrotto dalla detenzione in carcere (come non lo è dai periodi trascorsi presso comunità terapeutiche).

Sono conviventi, oltre al coniuge e i figli, anche se detenuti (Cass. Pen., Sez. VI, 26/10/2005 del 06/01/2006 n. 109/2006; Cass. Sez. I n. 16160/2001), il convivente *more uxorio* e tutti i conviventi componenti la “famiglia anagrafica”, senza che sia determinante il vincolo di sangue (Cass. Sez. VI 31/10/1997 n. 4264; Cass. 08/02/2000 n. 806). In sostanza, la determinazione del reddito è stata ancorata al criterio oggettivo della convivenza (in tema di convivenza *more uxorio* si veda Cass. Sez. VI 12/11/2002 n. 37992; Cass. Sez. I. 08/02/2001 n. 16160) e del vincolo affettivo (es. detenuto).

Fanno parte del nucleo familiare anche i familiari che abbiano, ad esempio per motivi di lavoro o di studio, una dimora temporanea diversa dal domicilio familiare.

Il cittadino di Stati non appartenenti alla UE (c.d. extracomunitari), per i redditi prodotti all'estero, deve allegare alla domanda una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato (art. 79, comma 2.) Solo in caso di comprovata impossibilità ad ottenere detta certificazione consolare è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale devono comunque essere indicati in termini distinti i redditi prodotti in Italia e quelli prodotti all'estero.

A norma dell'art. 76, comma 4 bis, d.P.R. n. 115/2002 il reddito si ritiene, salva prova contraria, superiore al limite di legge, e quindi non ammissibile la domanda di chi ha riportato una condanna penale definitiva per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p.; 291 quater del t.u. di cui al D.P.R. 23/01/1973 n. 43; 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del t.u. di cui al D.P.R. 09/10/1990 n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. E' dunque necessario dichiarare l'assenza di siffatte condanne ovvero fornire elementi che consentano di superare la presunzione relativa di inammissibilità.

Infine, va rilevato che nel corso delle indagini preliminari la nomina del difensore è fatta nelle forme previste dall'art. 96 comma 2 c.p.p (richiamato anche dall'art. 101 c.p.p.), con dichiarazione resa al pubblico ministero (autorità che sta procedendo alle indagini) ovvero consegnata allo stesso dal difensore o trasmessa con raccomandata. Non appare quindi rituale una dichiarazione di nomina contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e non comunicata dall'interessato al pubblico ministero davanti al quale pende il procedimento. Si omette ogni considerazione circa le conseguenze processuali di tale omissione perché estranee al tema specifico trattato in questo elaborato.

I Magistrati dell'Ufficio G.i.p.